

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE DI CUI ALL'ART. 92 DEL D.LGS. N. 163 DEL 12.04.2006 (Ex art. 18 Legge 109/94 e smi)

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento, in attuazione dell'art. 92 del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 (ex art. 18 della L. 109/94 e s.m.i.) disciplina la costituzione e ripartizione del fondo interno del 2% dell'importo posto a base di gara delle opere e dei lavori e del 30% della tariffa professionale relativa alla redazione di atti di pianificazione comunque denominati: generali, particolareggiati o esecutivi, da ripartire come segue:

- nel caso di opere o di lavori pubblici, tra il Responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano di sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonché tra i loro collaboratori;
- nel caso di redazione di atti di pianificazione, tra gli incaricati del progetto, il Responsabile del procedimento nonché tra i loro collaboratori.

Il fondo interno così costituito viene iscritto in apposito capitolo di bilancio e conseguente Piano degli obiettivi e delle risorse oppure a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'art. 93 del D.Lgs. 163/2006 (ex art. 16 L. 109/94 e smi) dei lavori e opere pubbliche.

Il fondo così costituito si intende comprensivo anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione.

ART. 2 – AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE

Ai sensi e per gli effetti del presente Regolamento si intendono:

- per opere e lavori pubblici le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione straordinaria di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale, di opere di urbanizzazione, anche correlate a strumenti urbanistici attuativi;
- per atti di pianificazione la redazione di Piani regolatori comunali (PAT e PI), varianti generali e/o parziali ai suddetti piani; Piani urbanistici attuativi (PUA) e/o relative varianti; (piani particolareggiati, piani di lottizzazione, piani per l'edilizia economico popolare, piani delle aree da destinare ad insediamenti produttivi e/o commerciali, piani di recupero), piani ambientali, piani di comparto, piani urbani del traffico, piani di risanamento acustico, piani luce e/o altri di specifico argomento in base a leggi e norme di settore.

ART. 3 – AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE

I soggetti destinatari del fondo incentivante sono:

- per opere e lavori pubblici:
 - a) il Responsabile Unico del Procedimento;
 - b) il Progettista
 - c) il Direttore dei Lavori;
 - d) il Responsabile dei Lavori in termini di sicurezza;
 - e) i Collaboratori Tecnici ed Amministrativi che partecipano con le figure (a, b, c, d);

- per atti di pianificazione:
 - a) il Responsabile Unico del Procedimento;
 - b) il Progettista;
 - c) i Collaboratori Tecnici ed Amministrativi che partecipano con le figure a) e b).

ART. 4 – CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

Nell'ambito del programma delle opere pubbliche e/o altri atti della programmazione (PEG, atti di indirizzo ecc.), l'amministrazione individua, sentito il responsabile dell'Area Tecnica, per ogni opera, le fasi della progettazione e dell'esecuzione da far eseguire al proprio personale e quelle da affidare all'esterno.

Per ogni opera o lavoro pubblico si procederà alla scelta dell'affidatario delle attività di progettazione, individuando altresì il responsabile del procedimento.

Per quanto riguarda l'esecuzione di opere e lavori pubblici può essere affidato internamente all'Ente anche una sola delle attività di progettazione, direzione lavori, collaudo, indagini e attività di supporto, di cui al successivo art. 5 e le altre attività affidate a professionisti esterni.

Per gli atti di pianificazione, l'Amministrazione individua, di volta in volta, quali far redigere all'interno dell'Ente e quali all'esterno, quindi si procederà alla scelta del progettista che ne assume la responsabilità professionale ed il Responsabile del procedimento.

Contestualmente verranno individuati i collaboratori amministrativi.

L'onorario del professionista esterno sarà determinato con apposita convenzione sulla base dei tariffari professionali e delle quote di partecipazione al lavoro che saranno preventivamente determinate.

ART. 5 – CONTENUTO DELLA PROGETTAZIONE E DELLA DIREZIONE LAVORI

La progettazione di opere e lavori pubblici si articola, di norma, secondo tre livelli di successivi approfondimenti, in preliminare, definitivo ed esecutivo.

Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenuti nell'art. 93 del D.Lgs. 163/2006 (ex art. 16 della legge 11.02.1994, n. 109 e smi), sono di norma necessari per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati.

Fra i compiti del Direttore dei lavori rientrano il controllo delle opere eseguite, affinché corrispondano a quelle previste nel progetto, il rispetto dei tempi contrattuali, l'assistenza ai lavori, la tenuta dei libretti contabili, la liquidazione dei lavori.

Il procedimento relativo ad un'opera o lavoro pubblico si conclude:

- per la parte riguardante la fase della progettazione, con l'approvazione del progetto da parte dell'Organo comunale competente;
- per le altre fasi e la direzione dei lavori, di norma con l'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

La redazione degli atti di pianificazione è comprensiva di tutta la documentazione prescritta dalle disposizioni regionali e/o statali relative agli atti stessi. Il procedimento relativo agli atti di pianificazione si conclude con l'approvazione definitiva da parte dell'organo comunale competente per i piani urbanistici. (Giunta e/o Consiglio Comunale).

ART. 6 – QUANTIFICAZIONE DEL FONDO

Il fondo incentivante la progettazione è costituito dal 2% (due per cento) dell'importo dei lavori preventivato di un'opera o di un lavoro, ovvero dal 30% (trenta per cento) della tariffa professionale relativa all'atto di pianificazione, oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente compresi.

Nel caso in cui l'incarico di progettazione e/o Direzione Lavori e/o collaudo sia conferito a professionista esterno, l'ammontare del fondo di cui al comma precedente è limitato alla sola quota spettante alle figure indicate al precedente art. 3 con esclusione delle quote del fondo previste per il progettista e/o Direttore Lavori e/o Collaudatore.

Qualora si proceda all'affidamento di incarico collegiale con professionisti esterni, il fondo di incentivazione è ridotto, per la parte spettante al progettista interno, proporzionalmente con la quota del lavoro progettuale che il personale interno dell'Ente ha da svolgere.

Tale percentuale risulterà anche nella convenzione stipulata con il professionista esterno che determinerà la quota percentuale della tariffa professionale a lui spettante in ragione dell'affidamento collegiali.

La quantificazione e liquidazione del fondo sarà fatta distintamente per ciascuna opera o lavoro e per ciascun atto di pianificazione di cui al precedente art. 2.

Il fondo incentivante farà carico agli stanziamenti di bilancio previsti per la realizzazione dei singoli lavori o al capitolo di bilancio relativo agli incarichi per progettazione o a specifico capitolo di bilancio.

Nell'ipotesi in cui l'opera pubblica sia totalmente finanziata con ricorso a mutuo, l'assegnazione della quota all'apposito fondo potrà essere effettuata ad avvenuta concessione del mutuo.

ART. 7 – RIPARTIZIONE DEL FONDO

La quota di fondo dell'2% relativa ad opere o lavori pubblici, è ripartita come segue:

- a) il 10% al Responsabile unico del procedimento
- b) il 40% al progettista
- c) il 20% al Direttore dei Lavori
- d) il 10% al personale amministrativo di supporto all'attività di progettazione, di DL, di collaudo
- e) il 10% al collaudatore (compresi collaboratori tecnici e amministrativi)
- f) il 10% per gli adempimenti ex L. 81/2006.

La quota di fondo relativa agli atti di pianificazione, è ripartita come segue:

- a) il 20% al Responsabile del procedimento (compresi coll. Tecnici e amministrativi);
- b) l'80% al Progettista, (compresi collaboratori tecnici e amministrativi).

Nel caso non siano coinvolte figure di supporto e collaborazione, le aliquote corrispondenti sono assorbite dalle singole figure referenti.

La suddivisione delle quote spettanti ai collaboratori, sarà stabilita dal Responsabile del procedimento.

Le singole quote di competenza sono fra loro cumulabili, fatti salvi i casi di incompatibilità.

ART. 8 – LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE

Nel caso in cui il progetto sia redatto direttamente dal Tecnico comunale, i compensi spettanti, verranno di norma liquidati con le seguenti modalità:

- entro 60 giorni dall'elaborazione del progetto preliminare;
- entro 60 giorni dall'elaborazione del progetto definitivo;
- entro 60 giorni dall'approvazione del progetto esecutivo.

Negli altri casi, i compensi spettanti alle figure di cui all'art. 3 verranno ripartiti semestralmente, entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre di ogni anno e liquidati all'atto della ripartizione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività nell'ambito del quale devono obbligatoriamente confluire.

Il provvedimento di liquidazione del compenso è effettuato dal Responsabile del Personale.

La proposta di liquidazione sarà accompagnata dal “Calcolo di ripartizione della somma competente ad ogni singolo partecipante e/o direzione lavori e/o collaudo”, completo dei corrispondenti oneri a carico del datore di lavoro.

ART. 9 – ORARIO DI LAVORO E SPESE ACCESSORIE

Le attività interne disciplinate dal presente regolamento vengono, di norma espletate durante il normale orario di lavoro e le spese necessarie per la produzione e l'esecuzione degli elaborati rientrano nelle normali spese di funzionamento degli uffici, sia per quanto riguarda il consumo dei materiali e l'utilizzo delle attrezzature, sia per quanto riguarda l'effettuazione delle missioni strettamente necessarie per lo svolgimento dell'incarico.

Le attività autorizzate ed espletate oltre l'orario di servizio, costituiscono prestazioni di lavoro straordinario.

ART. 10 – NORME FINALI

Le norme del presente regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali e regionali.

Il presente regolamento entrerà in vigore contestualmente all'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione, da parte della Giunta Comunale.